

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Allegato 3 al Decreto n. 05 del 27-01-2022

DIRETTIVE REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 6.1 – BANDO 2022
“Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”

PORTATA FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il bando 2022 ammontano a € 28.000.000,00.

Tale importo, tenuto conto dell'approssimarsi della chiusura del Programma, non potrà essere in alcun modo integrato con ulteriori risorse comunitarie, nazionali o regionali.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

La presentazione delle domande potrà avvenire nel periodo compreso tra il 1.4.2022 e il 2.5.2022.

REQUISITI E CRITERI DI AMMISSIBILITA'

Come indicato nella scheda di misura contenuta nel PSR della Sardegna 2014/2020, beneficiari della sottomisura 6.1 sono i giovani agricoltori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età compresa tra 18 anni compiuti e 41 anni non ancora compiuti;*
- b) qualifiche e competenze professionali adeguate;*
- c) insediamento per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;*
- d) dimensione economica dell'azienda compresa tra 15.000 e 200.000 euro.*

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, ad eccezione del requisito di possesso di qualifiche e competenze professionali adeguate per il quale può essere accordato un periodo di proroga non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di concessione del sostegno, come previsto dall'art. 2 comma 3 del Reg. (UE) n. 807/2014.

La qualifica e competenza professionale è soddisfatta nei seguenti casi:

- 1) possesso di titolo diploma di laurea in materia agraria, veterinaria, della scienza delle produzioni animali o della scienza delle tecnologie alimentari ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
- 2) abilitazione all'esercizio della professione in una delle materie di cui al punto precedente;
- 3) diploma di scuola media superiore in materia agraria;
- 4) possesso del titolo di qualifica rilasciato dall'Istituto Professionale per l'agricoltura a conclusione del terzo anno;
- 5) frequenza di un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di competenze e conoscenze in campo agricolo;
- 6) svolgimento di attività lavorativa in campo agricolo come lavoratore subordinato o autonomo (artt. 2094 e 2222 del c.c.) per un periodo di tre anni - anche non continuativi, attestata da idonea documentazione (ad es. certificazioni fiscali o previdenziali).

I titoli di studio di cui ai punti da 1 a 4, devono essere conseguiti in Italia presso scuola statale o ad essa parificata ovvero legalmente riconosciuti in Italia se conseguiti all'estero.



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Il requisito di cui al punto 5) è soddisfatto qualora il giovane abbia conseguito un attestato di frequenza con profitto, o certificazione delle competenze, di un corso di formazione professionale in campo agricolo purché di durata complessiva pari ad almeno 150, finanziato con risorse pubbliche o autorizzato in regime di autofinanziamento dalla competente amministrazione pubblica ed organizzato da soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa, per la Regione Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio Formazione.

Il requisito di cui al punto 6) è soddisfatto qualora il giovane abbia lavorato in qualità di coadiuvante agricolo o familiare, lavoratore/bracciante agricolo subordinato, commisurando in 468 giorni il tempo di lavoro agricolo necessario al raggiungimento della soglia richiesta (a tale fine si considerano le 156 giornate lavorative utili all'operaio agricolo per il riconoscimento di un intero anno contributivo ai fini del diritto alla pensione di anzianità, 1 anno = 156 giorni lavorativi, art.3 del D.L. 30/10/95, n. 449).

Il primo insediamento del giovane in qualità di capo azienda è ammesso nelle modalità previste dal PSR Sardegna 2014-2020, specificando che nelle società o cooperative la responsabilità dell'amministratore giovane agricoltore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa.

La data di primo insediamento per le imprese individuali e le nuove società coincide con la data di inizio attività indicata nella Comunicazione Unica d'Impresa all'Ufficio del Registro delle Imprese mentre nel caso di società esistente per data di primo insediamento si intende la data di nomina del giovane o dei giovani al ruolo di capo azienda come sopra definito.

La condizione di primo insediamento è verificata sulla base dei seguenti elementi:

- 1) il giovane non ha beneficiato di finanziamenti pubblici già erogati con la medesima finalità della sottomisura 6.1;
- 2) il giovane agricoltore non è stato titolare di partita IVA per l'attività agricola oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda. L'eventuale precedente iscrizione all'IVA per l'esercizio di attività diverse da quella agricola non costituisce pregiudizio per l'ammissibilità della domanda;
- 3) il giovane agricoltore non è stato titolare di ditta individuale in campo agricolo o non ha rivestito ruoli in società con le suddette caratteristiche di capo azienda, oltre i 24 mesi precedenti la presentazione della domanda;
- 4) l'insediamento non deve riguardare la costituzione ex novo di società tra coniugi nel caso in cui uno sia o sia stato già titolare di un'azienda agricola individuale o rappresentante legale di società o corresponsabile in cooperative, né è ammesso l'insediamento in una società preesistente qualora fra i soci amministratori figurino l'altro coniuge;
- 5) l'insediamento non deve avvenire in un'azienda che deriva da passaggio di titolarità dell'azienda anche per quota, tra coniugi, per atto "tra vivi", avvenuto dopo il 1.1.2021) fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del coniuge. Tale divieto è limitato ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui il coniuge può disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva);
- 6) l'insediamento è ammesso esclusivamente in un'azienda condotta a titolo di proprietà o affitto, o in concessione da enti pubblici;

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- 7) l'insediamento è ammesso anche in una azienda già oggetto di un precedente insediamento agevolato dalla misura 112 del PSR 2007-2013 nel caso in cui il beneficiario abbia concluso il periodo di impegno.

Sono esclusi premi plurimi nella stessa azienda.

La domanda di premio per il primo insediamento non è compatibile, nel rispetto del principio del carattere incentivante dell'aiuto, con eventuali domande di sostegno già presentate a valere su altre sottomisure del PSR 2014/2020.

Ai sensi del DM 12 gennaio 2015 n. 162, sono prese in considerazione soltanto le superfici di cui il richiedente ha provato la disponibilità nel fascicolo aziendale.

La dimensione economica viene calcolata, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda agricola descritta nel business plan allegato alla domanda, mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale. Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in considerazione sono quelli riportati nell'ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda.

Al fine di evitare il frazionamento di aziende agricole preesistenti e la creazione di condizioni artificiali per l'accesso al sostegno finalizzato, in particolare, a favorire il ricambio generazionale, non sono ammesse:

- l'insediamento su superfici che derivano dal passaggio per atto "tra vivi" (successivo al 1.1.2021) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini di 1° grado di età inferiore ai 55 anni, fatta salva l'incapacità professionale di lunga durata del parente; tale esclusione non può essere elusa con la costituzione di società con i parenti/affini;
- l'insediamento in un'azienda che deriva dal frazionamento per atto "tra vivi" (successivo al 1.1.2021) di un'azienda preesistente in ambito familiare di proprietà di parenti/affini fino al 1° grado (genitori e figli; suoceri, generi e nuore; figli del solo coniuge).

Tali esclusioni sono limitate ai terreni, facenti parte dell'azienda preesistente, di cui i parenti/affini possono disporre la cessione, legittimamente ed autonomamente (terreni in proprietà esclusiva o in comunione di beni).

Si specifica inoltre che i beneficiari:

- devono essere residenti in Sardegna e in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E. o status parificato;
- devono iscriversi all'INPS – gestione agricola, entro la data di conclusione del business plan e mantenere l'iscrizione per tutto il periodo di impegno.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Rimandando al documento "Criteri di selezione", approvato nel corso dell'16° Comitato di Sorveglianza del PSR, si specifica che:

- i requisiti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- la priorità prevista per l'insediamento in un'azienda agricola precedentemente condotta da un agricoltore di età maggiore di 67 anni può essere attribuita solo se il subentro è avvenuto entro 12 mesi dalla cessazione dell'attività da parte dell'agricoltore, se questi ha condotto l'azienda per almeno

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

5 anni ed era regolarmente iscritto all'Anagrafe delle aziende agricole. La cessione al giovane (o alla società) deve riguardare l'intera azienda;

- per il requisito "insediamento in un'azienda di provenienza non familiare" si specifica che per ambito familiare si intende fino al secondo grado di parentela.

SELEZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La selezione delle domande di sostegno ammissibili è effettuata mediante procedura "a graduatoria", sulla base di punteggi riferiti ai parametri oggettivi predeterminati e precedentemente riportati, che ciascun richiedente deve dichiarare all'atto della compilazione della domanda di sostegno (autovalutazione).

Entro 30 giorni dalla chiusura del bando, Argea Sardegna approva e pubblica la graduatoria unica regionale redatta in base ai punteggi e alle informazioni dichiarate dai beneficiari.

L'istruttoria e la conseguente emissione del provvedimento di concessione o diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

IMPEGNI DEL BENEFICIARIO

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare i seguenti impegni:

1) condurre l'azienda in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data della concessione del sostegno;

2) se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale massimo entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;

3) conformarsi alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;

4) avviare il piano di sviluppo aziendale (business plan) entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data; a tale proposito si specifica che:

a) Il business plan si considera avviato quando il giovane agricoltore ha effettivamente iniziato l'attività agricola attraverso l'acquisto di mezzi di produzione (acquisto concimi, fitofarmaci, sementi, mangimi, ecc.) o altre spese necessarie all'esercizio dell'attività;

b) Il business plan si considera completato quando si verificano tutte le seguenti condizioni:

- sono stati raggiunti gli obiettivi di sviluppo aziendale indicati nel piano aziendale;
- sono stati realizzati gli eventuali investimenti materiali e immateriali necessari al raggiungimento degli obiettivi;
- il giovane agricoltore ha acquisito la qualifica e competenza professionale qualora non posseduta al momento della presentazione della domanda;
- il giovane agricoltore, ovvero la società o cooperativa, si è conformato al requisito di "agricoltore attivo" qualora non posseduto al momento della presentazione della domanda;
- il giovane agricoltore risulta iscritto all'INPS – gestione agricola;
- si è dato avvio alla vendita dei prodotti aziendali.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- 5) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e "ex post" e/o dei sopralluoghi o "visite in situ" effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- 6) mantenere l'iscrizione all'INPS – gestione agricola – fino alla fine del periodo d'impegno;
- 7) il beneficiarie per tutto il periodo di impegno di cui al punto 1) deve inoltre:
 - garantire la dimensione economica minima prevista dal bando in termini di Produzione Standard;
 - adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

REVOCHE, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

La mancata ottemperanza dei seguenti *impegni essenziali* comporta la decadenza totale dall'aiuto concesso al giovane agricoltore e la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati:

- se non posseduto alla data di presentazione della domanda, acquisire il requisito della conoscenza e competenza professionale entro 36 mesi a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno;
- rimanere insediato nell'azienda in qualità di "capo azienda" per tutto il "periodo di impegno";
- conformarsi alla definizione di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data dell'insediamento;
- avviare il piano di sviluppo aziendale entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e completarlo entro quattro anni dalla stessa data;
- mantenere, per tutto il periodo di impegno, la dimensione economica minima prevista in termini di Produzione Standard;
- mantenere l'iscrizione all'INPS – gestione agricola – fino alla fine del periodo d'impegno;
- adempiere agli obblighi di monitoraggio e valutazione;
- consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e le verifiche periodiche.

La mancata ottemperanza degli *impegni accessori* sotto riportati comporta l'applicazione delle percentuali di riduzione del sostegno concesso indicate nella seguente tabella:

Inadempienza	Livello di infrazione dell'impegno			Media punteggio	Percentuale di riduzione
	Gravità	Entità	Durata		
Mancata comunicazione di informazioni e dati richiesti per il monitoraggio e la valutazione	Alto	Medio	Basso	3	10%